



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16-06-2003 (punto N. 18 )**

**Delibera**

**N .604**

**del 16-06-2003**

*Proponente*

TOMMASO FRANCI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

*Pubblicita'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:* Maurizio Ferrini

*Estensore:* Andrea Melozzi

*Oggetto:*

Indirizzi generali e prime disposizioni sulla riclassificazione sismica della Regione Toscana, in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 - "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecniche per le costruzioni in zona sismica"

*Presidente della seduta:* CLAUDIO MARTINI

*Segretario della seduta:* CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI

CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI

MARCO MONTEMAGNI

ANGELO PASSALEVA

MARIA CONCETTA ZOPPI

*Assenti:*

ENRICO ROSSI

ALLEGATI N°: 7

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
1	Si	Cartaceo+Digitale	rif. all. 1
2	Si	Cartaceo+Digitale	rif. all. 2
3	Si	Cartaceo+Digitale	rif. all. 3
4	Si	Cartaceo+Digitale	rif. all. 4
5	Si	Cartaceo+Digitale	rif. all. 5
6	Si	Cartaceo+Digitale	rif. all. 6
7	Si	Cartaceo+Digitale	rif. all. 7

*Note:*



## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, sentita la conferenza unificata ai sensi del comma 4, nonché l'art. 94, comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

Vista la LR 88 del 1.12.1998 di attuazione della riforma amministrativa ed in particolare l'art.9 –Disciplina generale delle funzioni- che individua come materia riservata alla regione l'individuazione delle zone sismiche;

Ricordato che la Regione Toscana ha avviato fin dal 1982, specifici programmi rivolti alla conoscenza ed alla valutazione del rischio sismico regionale, che tra l'altro hanno permesso di attivare concrete iniziative per la definizione di interventi preventivi in Garfagnana e Lunigiana sia rivolti all'adeguamento sismico di edifici strategici (nel 1986) sia rivolti a dare contributi economici per il miglioramento sismico di edifici residenziali (dal 1997) e per la valutazione degli effetti locali dei maggiori centri urbani (dal 1998);

Ricordata la L.R. n° 56 del 30.7.1997 per l'avvio di interventi di riduzione del rischio nell'area della Garfagnana e Lunigiana e il Programma Ambientale adottato dal Consiglio Regionale nel 2000 che prevede interventi e finanziamenti descritti nelle schede 5, 6 e 16;

Ricordato che dopo il terremoto del Molise del 31 Ottobre 2002, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del 4 Dicembre 2002 n° 4485, nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del DL 112/98 riteneva necessario fornire urgentemente alle Regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica, nonché proporre norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed a tal fine costituiva un gruppo di lavoro, coordinato dal Dip.to della Protezione Civile, incaricato di predisporre la documentazione utile alle finalità enunciate;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 - "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", (pubblicata sul Supplemento Ordinario n° 72 della Gazzetta Ufficiale n° 105 del 8 Maggio 2003);

Preso atto che l'Ordinanza PCM n° 3274 del 20.03.03 all'art. 1 approva:

- i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone" e che in una "fase di prima applicazione" la classificazione regionale si basa su un elenco di comuni fornito direttamente nell'Ordinanza (all. 1);
- le "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici" (all. 2);
- le "Norme tecniche per progetto sismico dei ponti" (all.3);
- le "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" (all. 4);

Ricordato che, come emerge nella parte narrativa dell'Ordinanza, la documentazione inerente la riclassificazione sismica e la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica, proposta dal Capo del Dip.to della Protezione Civile, ha acquisito l'intesa del Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti e quella

del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato, come evidenziato all'art.1 dell'Ordinanza, che il provvedimento è stato assunto in considerazione del carattere di urgenza per fornire una mappa aggiornata del rischio sismico rispetto alla precedente riclassificazione che risale al 1982, nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui alla competenza statale (art. 93 comma 1, lett.g) del Dlgs 112/98, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'art.94, comma 2 lett.a);

Rilevato in tal senso che l'Ordinanza prevede il rinvio della piena applicazione delle competenze statali e regionali previste nel Dlgs 112/98, alla realizzazione di una nuova mappa di pericolosità, di riferimento a scala nazionale, che soddisfi integralmente i criteri della riclassificazione definiti all'All. 1 e che lo Stato si impegna a realizzare entro 12 mesi (All. 1-criteri per la riclassificazione- punto 4 – aggiornamenti -, lett. m);

Preso atto che ai sensi del punto 3 – prima applicazione- previsto all'All. 1 dell'Ordinanza si prevede che i 103 Comuni toscani interessati dalla nuova riclassificazione e che prima erano non classificati ai sensi del DM LL.PP. 19.3.1982, sono quelli riportati all'all. a) del citato all.1 e che sono individuati nell'allegato 2 alla presente deliberazione:

- n. 4 Comuni passano da Non Classificati a classificati di Zona 2 (ex 2<sup>a</sup> categoria);
- n. 77 Comuni passano da Non Classificati a classificati di Zona 3 (ex 3<sup>a</sup> categoria);
- n. 22 Comuni passano da Non Classificati a classificati di Zona 4;

Rilevato altresì che il contenuto della riclassificazione e della normativa è fortemente innovativo rispetto alle precedenti (DM Lavori Pubblici del 19.3.1982 e del 16.1.1996), in quanto rivolta a recepire gran parte degli indirizzi della comunità scientifica internazionale ed in particolare gli standard previsti dalla normativa sismica europea (EC8), prevedendo la progettazione e la verifica delle opere e delle costruzioni in zona sismica con gli stati limite e quindi in termini di accelerazioni al suolo;

Rilevato in tal senso che l'Ordinanza prevede:

- la possibilità di modificare la riclassificazione e la normativa in relazione alla sperimentazione ed applicazione con particolare riguardo agli edifici in muratura dei centri storici (art.2, comma 2);
- la necessità di avviare la formazione e la diffusione delle nuove normative tecniche coinvolgendo gli ordini professioni e la comunità scientifica, nell'ambito di programmi concordati tra il DPC e le Regioni (art.3) e di istituire un centro di formazione e ricerca ed una rete di laboratori universitari nel campo dell'ingegneria sismica (art.4);

Rilevato inoltre che l'Ordinanza prevede di avviare un'ulteriore significativa e strategica azione di riduzione del rischio sismico attraverso la preventiva valutazione di sicurezza degli edifici strategici ed a quelli rilevanti alle conseguenze del collasso (fatto salvo per gli edifici progettati con le norme vigenti dopo il 1984), che i proprietari di tali edifici dovranno effettuare entro 5 anni (art.2, comma 3), per le quali però al momento non sono individuate specifici ed aggiuntivi stanziamento economici (art.3, commi 2 e3);

Rilevato altresì che anche in questo caso l'Ordinanza prevede una azione graduale nel tempo:

- entro 6 mesi il DPC e le Regioni d'intesa fra loro devono definire, il programma temporale di svolgimento delle verifiche sulla base delle risorse disponibili, nonché la tipologia degli edifici e delle opere da verificare, le indicazioni per le verifiche tecniche da eseguire (art.2, comma 4);
- entro 5 anni i proprietari pubblici e privati devono completare le verifiche;

Ricordato che la Regione Toscana, d'intesa con il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, effettuò nel 1988-90 una estesa indagine di vulnerabilità sismica su circa 3000 edifici pubblici strategici di 110 Comuni della Toscana, acquisendo dati per la stima dei valori di vulnerabilità, di danno e costi attesi;

Ricordato inoltre che il Dip.to delle Politiche Formative, nell'ambito delle attività relative all'Anagrafe Edilizia Scolastica, ha definito d'intesa con il Dip.to Politiche Territoriali e Ambientali, le modalità relative all'acquisizione di dati specifici sulla vulnerabilità sismica; tale attività è stata applicata in prima fase su oltre 50 scuole della Garfagnana e Lunigiana dal luglio 2002, durante la quale, per alcuni edifici scolastici è stata segnalata ai Comuni la necessità di una sospensione delle attività scolastiche e per altri è stata comunque riscontrata una vulnerabilità per la quale sono in corso ulteriori approfondimenti;

Ritenuto opportuno, in attesa delle indicazioni generali previste all'art.2 comma 4, di individuare, alcune tipologie d'uso rispondenti alle caratteristiche degli edifici ed opere di tipo strategico o rilevanti alle conseguenze di un loro collasso, affinché i Comuni previa idonea istruttoria, possano procedere a segnalarli agli Uffici Regionali della Tutela del Territorio competenti per provincia; con successivi atti la struttura competente del Dip.to Politiche Territoriali e Ambientali, assumerà le iniziative necessarie per il coordinamento e le disposizioni operative;

Ritenuto pertanto di adottare l'elenco degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti riportato nell'allegato n° 7 alla presente deliberazione, ricordando che tale elenco costituisce una prima indicazione e che i Comuni dovranno attenersi alle successive indicazioni nazionali al fine di perseguire la finalità di salvaguardia prevista all'art.2 comma 3 dell'Ordinanza;

Preso atto infine che l'Ordinanza prevede un periodo e procedure transitorie più ampie di quelle previste dalla Legge 64/74 con l'art.30, affinché abbia efficacia il sistema di azioni coordinate fra loro e che sono state sopracitate, ed in tal senso i proprietari siano essi pubblici che privati che hanno una costruzione in corso alla data della presente ordinanza (art.2, comma 2, 1° periodo) o che concludano la progettazione entro 18 mesi, possono decidere se proseguire con le normative esistenti o adottare le nuove normative sismiche;

Considerato peraltro che l'Ordinanza, esclude tale periodo transitorio agli edifici strategici e rilevanti definiti all'art. 2, comma 3;

Tenuto conto che l'Area attività legislative e giuridiche del Dipartimento Presidenza e Affari legislativi e giuridici, con nota del 13 maggio 2003 (prot. n. 101/8418/12.1), si è espressa nel senso dell'applicazione della citata ordinanza n. 3274/2003 a decorrere dal momento della sua adozione ossia dal 20.03.2003 in considerazione della natura stessa dell'atto ordinanza che è destinato ad incidere immediatamente sulle situazioni oggetto della sua attenzione;

Preso atto peraltro della Nota esplicativa dell'ordinanza PCM 3274/03, emanata dal Dip.to della Protezione Civile in data 4 Giugno 2003, nella quale la decorrenza dell'Ordinanza è indicata all'atto della pubblicazione della stessa sulla GU del 8 Maggio 2003 e che dallo stesso termine decorrono i tempi previsti dall'art. 2, comma 2 (costruzioni in corso, progetti approvati o appaltati, norma transitoria di 18 mesi, ecc.), comma 3 (programmi per le verifiche di edifici strategici e sensibili, ecc. ) e comma 4 (definizione elenco edifici, procedure per le verifiche, ecc);

Ritenuto pertanto in sede di prima applicazione di prendere atto della data di decorrenza dell'Ordinanza PCM 3274/03 per quanto indicato della citata Nota esplicativa emanata dal DPC in data 4 Giugno 2003, in attesa di un chiarimento di natura giuridica sulla valenza amministrativa dell'Ordinanza medesima che gli Uffici regionali competenti promuoveranno al Dip.to della Protezione Civile di Roma;

Preso atto altresì che per i Comuni che l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, classifica sismici in zona 4 a bassa sismicità, si prevede all'art.2, comma 1 di affidare alle Regioni la competenza di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica;

Considerato che non sono stati indicati nell'Ordinanza, criteri ed indirizzi tecnico applicativi affinché le Regioni possano applicare tale disposto, senza che questo non possa essere inteso come una riduzione della sicurezza delle persone;

Ritenuto pertanto di prevedere che anche per i Comuni classificati sismici in zona 4, riportati in allegato alla presente deliberazione, si debba adottare la progettazione antisismica per le nuove costruzioni e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fermi restando i contenuti semplificati delle norme tecniche e il regime transitorio dei 18 mesi sopra descritto;

Ricordato che l'art. 12 della l.r. 21 marzo 2000 prevede un parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali "sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali" come trattasi nel caso in esame;

Considerato che l'art. 21 lett. p) dello Statuto regionale riserva al Consiglio tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri organi regionali dalla legge regionale o da atti ad essa sovraordinati e che appare necessario sottoporre alla deliberazione consiliare l'obbligo di progettazione antisismica per i Comuni ora classificati in zona 4 (all. 4) dalla citata ordinanza n. 3274/2003 in quanto ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 52/1999 il Consiglio regionale è chiamato ad approvare apposite istruzioni tecniche per i controlli e collaudi antisismici;

Considerato che la decorrenza dell'applicazione delle normative tecniche per i Comuni classificati dall'Ordinanza in zona 4, sia prevista dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT della delibera di Consiglio Regionale;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'elenco dei Comuni classificati sismici del territorio della Regione Toscana, contenuto all'A dell'all.1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone) all'Ordinanza PCM 3274 del 20.03.2003 per quanto indicato nella Nota esplicativa del Dip.to Protezione Civile emanata il 4.06.2003, quale "prima applicazione" dell'Ordinanza medesima e che vengono riportati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
  - all. n° 1 - elenco di tutti i comuni della Toscana classificati sismici con l'Ordinanza 3274 del 20.3.2003;
  - all. n° 2 - elenco dei Comuni della Toscana oggetto di riclassificazione e che prima non erano classificati sismici;

- all. n° 3 - cartografia del territorio regionale con i comuni classificati sismici nelle zone 2, 3 e 4;
- 2) di prendere atto che l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 3274/2003 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri decorre dal 8 Maggio 2003, data della sua pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105, così come dalla medesima data decorrono i tempi previsti nell'art. 2 commi 2,3 e 4 dello stesso atto;
- 3) di prendere atto del regime transitorio previsto dall'art.2 comma 2 che di fatto sostituisce quello previsto dall'art.30 della Legge 64/74;
- 4) di individuare al fine di completare gli interventi di ricostruzione in corso con le norme tecniche previgenti, i territori colpiti dagli eventi sismici: del 10.10.1995 in Lunigiana, del 26.9.1997 in Valtiberina, del 1.4.2000 nel M.te Amiata, e del 26.11.2001 in Valtiberina e Casentino;
- 5) di individuare quali zone a bassa sismicità ai sensi della Legge 64/74 così come già avvenuto per l'Area Napoletana con la classificazione del 1982, i comuni che con la classificazione dell'Ordinanza 3274/03 ricadano nella zona 3 e nella zona 4 (all. n° 5);
- 6) di prevedere quale prima applicazione che ai sensi dell'art. 1 della L.R. 88/82 che i progetti depositati nei comuni a bassa sismicità di cui al precedente punto 5) siano esclusi dal controllo di merito di cui all'art.6 della citata LR 88/82, fatta eccezione per gli edifici strategici e rilevanti di cui 3° comma dell'art. 2 citato;
- 7) di adottare l'elenco degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti riportato nell'all. n° 7 alla presente deliberazione, ricordando che tale elenco costituisce una prima indicazione e che i Comuni dovranno attenersi alle successive indicazioni nazionali al fine di perseguire la finalità di salvaguardia prevista all'art.2 comma 3 dell'Ordinanza;
- 8) di rinviare a successivi atti amministrativi, la definizione degli adempimenti regionali che devono essere assunti (entro 6 mesi dall'Ordinanza) d'intesa con il Dip.to della Protezione Civile, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza, in merito alla tipologia degli edifici e delle opere da verificare, alle indicazioni ai proprietari degli edifici e delle opere per le verifiche tecniche da eseguire ed al programma temporale di svolgimento delle verifiche sulla base delle risorse disponibili;
- 9) di individuare, in fase di prima applicazione, ritenendo questi a maggior rischio sismico, l'elenco dei comuni classificati sismici (all. n° 6) nei quali i proprietari degli edifici e delle opere di cui all'3 dovranno avviare prioritariamente le verifiche di cui al precedente p.to 9), nei comuni della fascia appenninica che venivano confermati dal lavoro del 1998 ed aggiungere a questi i comuni dell'Amiata interessati da un forte terremoto nel 1919;
- 10) di rinviare ad atti successivi la disciplina dell'obbligo della progettazione antisismica per i Comuni ora classificati in zona 4 (all. 4), così come riportato in narrativa;
- 11) di collaborare altresì, sulla base dei modelli formativi e delle risorse scientifiche, professionali e finanziarie che verranno definite e conferite dallo Stato, in rapporto alla prevista promozione e realizzazione a cura del Dipartimento della protezione civile, alla definizione di "programmi di

formazione e di diffusione delle conoscenze volti ad assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni dell'ordinanza 3274/03" (art. 3);

- 12) di promuovere ogni altra determinazione regionale che, anche in rapporto con gli Enti locali, le Università, il mondo professionale e produttivo, venga ritenuta utile per sviluppare una maggiore garanzia e tutela nella materia in oggetto;
- 13) di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Comuni della Toscana, a tutti gli enti locali, agli Ordini professionali ed alle categorie economiche.

Il presente atto è soggetto a pubblicità ai sensi della legge Regionale n° 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, ivi compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell' art. 3, comma 2 della Legge Regionale n° 18/96.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL COORDINATORE  
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile  
MAURIZIO FERRINI

Il Coordinatore  
ROBERTO FORZIERI